

- SENT. N. 1062/12 -



TRIBUNALE DI VICENZA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1062/12 SENT.  
N. \_\_\_\_\_ REP.  
N. 7498/08 R.G.

OGGETTO:  
OPPOSIZIONE A  
ORDINANZA - INGIUNZIONE  
ARTT. 22 - 22 BIS  
LEGGE N. 689/81

IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo al n. 7498/2008 R.G. e promossa con ricorso ai sensi degli artt. 22 e segg. Legge n. 689/1981, depositato in data 17/10/2008

da

**ABC ZETA S.R.L.**, con sede in Costabissara (VI) in Via Rovereto, in persona del presidente del C.d.A. sig. Zordan Antonillo

**ZORDAN ANTONILLO**, nato in Isola Vicentina (VI) il 27.09.1949, residente in Costabissara (VI) in Via San Valentino n. 16

Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio MANTOVANI e Kati SBALCHIERO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Vicenza - Corso SS. Felice e Fortunato n. 105 (ora, Contrà delle Morette n. 17), come da mandato a margine del ricorso introduttivo

ricorrenti

contro

**PROVINCIA DI VICENZA**, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo BALZANI, Elisabetta PICCIN, Maria Elena TRANFAGLIA, Giorgio FRACASSO, Paola MISTRORIGO, Fausta DALLA CHIARA, dell'Avvocatura dell'Ente, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 94 del 17.03.2009, con domicilio eletto in Vicenza - Contrà Gazzolle n. 1, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuta resistente

**in punto:** Opposizione ad ordinanza - ingiunzione.

**Provvedimento opposto:** ordinanza ingiunziona emessa dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza, Dipartimento Territorio e Ambiente, prot. n. 65431 Amb. del 12.09.2008.

INVIATO AVVISO TELEMATICO  
GGGI 22 OTT. 2012  
[Signature]

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso al Tribunale di Vicenza, depositato in data 29.05.2009, la ABC Zeta s.r.l., in persona del presidente del C.d.A. sig. Zordan Antonillo, e quest'ultimo in proprio, hanno proposto opposizione ai sensi degli artt. 22, 22 bis e segg. Legge n. 689/1981 avverso l'ordinanza - ingiunzione indicata in epigrafe dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza, con cui si ingiunge allo Zordan in qualità di trasgressore ed alla società quale obbligata in solido il pagamento della somma di € 3.098,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre a spese per un totale di € 3.672,38, per la violazione degli artt. 15, comma 1, e 52, comma 3, del D. Lgs. n. 22/97, per non aver compilato correttamente il formulario ABW072802/02 datato 16 febbraio 2005, i cui dati non sarebbero stati riportati nell'apposito registro di carico / scarico e mancando pure il numero di registro ed il nome del conducente alla sezione 10.

Il provvedimento sanzionatorio avverso conseguiva a verbale di accertamento e notificazione dell'A.R.P.A.V., Dipartimento di Vicenza, in data 27 luglio 2005, a seguito di sopralluogo e presa visione della documentazione presso la sede della ditta Baggio Antonietta, corrente in Isola Vicentina (località Castelnuovo, via Bacchiglione).

I ricorrenti in sintesi svolgono i seguenti motivi di opposizione:

- mancata contestazione immediata o comunque non tempestiva, ovvero sia entro il termine legalmente previsto, della violazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981;
- infondatezza della contestazione, in quanto:

a) posto che produttore del rifiuto era la ABC Zeta e destinatario / trasportatore dello stesso la ditta Baggio Antonietta, l'allora vigente art. 15 D. Lgs. n. 22/97 non prevedeva tra i requisiti specifici l'indicazione del nominativo del conducente, il quale peraltro risultava aver firmato in modo leggibile, quale trasportatore / conducente, il campo 9 del formulario, con ciò sanando la presunta omissione, e ad ogni modo non potendo giustificare l'applicazione della sanzione la modulistica di cui al Decreto Ministeriale di approvazione del formulario rifiuti, posto che la previsione amministrativa non avrebbe potuto integrare la normativa di legge costituente fonte di illecito amministrativo;

b) era erronea la contestazione circa un'asserita mancata compilazione del registro di carico / scarico, posto che presso la società opponente risultava essere stato compilato il registro 16 febbraio 2005, riferito proprio al formulario in oggetto;

- in via subordinata, eccessività della quantificazione della sanzione, riferita ad un solo formulario rifiuti e a dati ed aspetti secondari dello stesso rispetto a quelli essenziali;
- sempre in via subordinata, l'eccessivo addebito di spese, in particolare l'aumento dell'importo per € 250,00 per spese ARPAV di procedimento e notificazione, tanto più che questa Agenzia svolge attività di tipo pubblicistico.

I ricorrenti hanno in conclusione chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'opposta ordinanza.

Fissata udienza di comparizione delle parti e sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato, la convenuta Provincia, depositati come di rito gli atti relativi al provvedimento impugnato, si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 28.05.2009, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con convalida dell'ordinanza ingiunzione opposta, per le ragioni diffusamente articolate nell'atto di costituzione.

Proceduto ad istruttoria a mezzo assunzione di prova testimoniale in persona di uno dei verbalizzanti, le parti hanno poi riepilogato le rispettive posizioni e domande negli scritti difensivi finali, discutendo all'odierna udienza la causa.

Tanto sinteticamente premesso, ad avviso del Tribunale il ricorso in opposizione deve trovare accoglimento nei sensi e per le ragioni che si vengono ad esporre.

Il primo motivo di opposizione, ove debba declinarsi come di mancata contestazione immediata della violazione (ad ogni modo nel caso di specie privo di rilievo, alla luce delle considerazioni di cui al prossimo capoverso), non potrebbe certo determinare, ove pure condivisa la censura di irregolarità del procedimento accertativo della violazione, un'estinzione del provvedimento in scrutinio, essendo consolidato in giurisprudenza, e del tutto conforme all'assetto normativo vigente, il principio che la mancata contestazione immediata, ove pure possibile, non costituisca, almeno nella materia *de qua* (diverso è il caso di altri settori dell'ordinamento, quale quello disciplinato dal Codice della Strada), causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione.

Ove invece il motivo di opposizione debba intendersi declinato come censura di notificazione dell'illecito non tempestiva, ossia senza il rispetto dei termini ex art. 14 Legge n. 689/1981, il motivo è egualmente infondato.

Se è pur vero che la documentazione venne sequestrata in data 19 aprile 2005, l'analisi della stessa (come dedotto nelle difese dell'Amministrazione convenuta e confermato dal teste) venne eseguita solo a far data dal 18 maggio 2005, previa desigillatura e apertura della busta chiusa che la conteneva in ottemperanza alle direttive del P.M. precedente, di modo che la conclusione dell'accertamento in pari data, e la successiva notifica dell'illecito a trasgressore e obbligata in solido in data 27.07.2005, appaiono pienamente compresi nei termini di legge.

Nel merito, va in primo luogo incidentalmente rilevato che, come precisa la Provincia nei propri scritti difensivi, le previsioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 22/97, comma 2, con il loro complesso di oneri ed obblighi, integrano un sistema di controlli endogeno reciproco da parte dei soggetti che intervengono nella movimentazione dei rifiuti, con assunzione di

corresponsabilità tra detentore (produttore/mittente), trasportatore (vettore) e destinatario, il quale ultimo è tenuto a controfirmare e datare gli esemplari del formulario.

La violazione di cui agli artt. 15, comma 1, e 52, comma 3, del D. Lgs. n. 22/97 quindi costituisce un illecito c.d. proprio, in quanto sanziona il fatto di chi dispone (nel caso di specie la ricorrente) e/o effettua un trasporto di rifiuti, senza il prescritto formulario, ovvero con un formulario con dati incompleti o inesatti. Detti soggetti che possono concorrere o partecipare - e normalmente concorrono - nell'illecito.

Nel merito, l'opposizione va comunque accolta.

L'indicazione del nominativo del conducente non è espressamente prevista nel primo comma art. 15 D. Lgs. n. 22/97, ma semmai inclusa nel modello uniforme di formulario di identificazione rifiuti, approvato ai sensi del Decreto Ministeriale di cui al successivo comma V, art. 15.

Senonché, non venendo in rilievo gli elementi e dati essenziali tassativamente indicati nel primo comma del medesimo articolo, occorre verificare se ad ogni modo il concreto contenuto del formulario soddisfi adeguatamente un'esigenza di completezza alla luce delle previsioni della normazione subprimaria.

Ora, nel caso di specie, come evidenzia parte ricorrente e viene attestato dalla ricognizione della copia allegata del formulario, il nominativo del conducente risultava dalla firma apposta in modo leggibile, quale trasportatore / conducente, nel campo 9 del formulario stesso.

La pretesa di applicare la grave sanzione di cui all'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 22/97 appare allora frutto di un esasperato formalismo, sanzionando un fatto apparentemente illecito ma in realtà privo di qualsiasi reale offensività (al più, prima gli organi accertatori e poi la Provincia avrebbero potuto contestare la più attenuata ipotesi sanzionatoria di cui al successivo comma 4° dell'art. 52).

Per quanto concerne la contestata mancata indicazione del numero di registro, questo risulta dalla copia allegata del formulario.

Così come presso la società ricorrente risultava essere stato compilato il registro 16 febbraio 2005, riferito al formulario in oggetto (doc. 3 parte ricorrente), e ad ogni modo non essendo stata fornita prova contraria da parte della convenuta, posto che gli opposenti deducono, e la convenuta nulla ha replicato in proposito, che nessun accesso venne eseguito presso la sede della ABC Zeta (la verifica essendo stata esperita solo in via documentale)

L'opposizione, per le ragioni indicate, va dunque accolta, assorbita la rilevanza dei motivi di impugnativa svolti (quanto ad entità di sanzione e spese accessorie) in via gradata.

Alla soccombenza dell'Amministrazione segue l'obbligo di rifusione delle spese processuali, che peraltro possono liquidarsi in misura equitativa, come da dispositivo.

**P. Q. M.**

**IL TRIBUNALE**


definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla l'opposta ordinanza - ingiunzione, dichiarando nulla dovuto dagli opposenti per quel titolo;
- II) condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere a favore dei ricorrenti le spese processuali, liquidate in € 900,00 per compensi professionali ed € 20,00 per anticipazioni, oltre ad accessori di legge sull'imponibile.

Così deciso in Vicenza, il 22 ottobre 2012

**IL GIUDICE**

(dott. Antonio Picardi)




IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE ANTONIO CARLI



DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 OTT. 2012

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE ANTONIO CARLI



INVIATO AVVISO TELEMATICO  
OGGI 22 OTT. 2012

